

STATUTO

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE

Art. 1. In conformità al dettato della Legge 11 agosto 1991 n. 266 è costituita l'Organizzazione di Volontariato denominata "ARETE – Associazione REgionale per la Tutela e l'Emancipazione dei malati di depressione ed ansia". In base alla predetta legge l'iscrizione al Registro Generale Regionale del Volontariato le consente di essere considerata ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 e seguenti del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

L'Associazione ha sede legale in Varese, Via Maspero, 20 ed è operante a livello regionale tramite le Sezioni (art. 6).

La variazione della sede legale potrà essere deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo Regionale.

Art. 2. ARETE, nel seguito chiamata Associazione Regionale, non ha scopo di lucro e persegue, nell'ambito territoriale della regione Lombardia, esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Può svolgere ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria consentita dalla Legge 11 agosto 1991 n. 266, utile o comunque opportuna per il raggiungimento dei propri scopi.

FINALITÀ E ATTIVITÀ'

Finalità

Art. 3. L'Associazione Regionale in particolare persegue le seguenti finalità:

- a) aiutare le persone che soffrono di disturbi dell'umore e d'ansia ad affrontare in modo corretto ed appropriato la malattia, a ridurre le conseguenze negative e a migliorare la loro qualità di vita;
- b) aiutare i familiari a far fronte in modo costruttivo alla malattia del loro congiunto;
- c) diffondere una corretta informazione sulle malattie e combattere i pregiudizi e lo stigma;
- d) mettere in atto iniziative che favoriscano un intervento precoce sulla patologia;
- e) esercitare un'azione di stimolo nei confronti delle istituzioni affinché migliorino l'assistenza ai malati mentali e favoriscano una loro reintegrazione in una vita attiva e produttiva;
- f) tutelare i diritti dei malati;
- g) promuovere la diffusione di proprie associate su tutto il territorio Regionale e garantire l'unitarietà mediante un'azione di coordinamento di tutte le attività previste dal presente statuto.

Attività'

Art. 4. Per il perseguimento delle finalità istituzionali enunciate nell'art. 3 l'Associazione Regionale svolge le seguenti attività:

- a) accoglienza, ascolto e sostegno, anche telefonico, alle persone che soffrono di disturbi dell'umore e di ansia;

- b) organizzazione di gruppi d'auto-aiuto per malati e familiari;
- c) informazioni ai malati ed ai loro familiari sulle malattie, sulle più aggiornate possibilità terapeutiche e sui Servizi Psichiatrici del territorio ove rivolgersi per le cure;
- d) organizzazione di conferenze di informazione e di corsi di formazione per facilitatori di gruppi di auto-aiuto;
- e) sensibilizzazione della popolazione tramite i mezzi di comunicazione al fine di contrastare pregiudizi e stigma nei confronti delle persone che soffrono di disturbi dell'umore e di ansia;
- f) partecipazione ai Tavoli di Programmazione degli interventi sanitari e sociali nell'area della salute mentale;
- g) collaborazione con i Servizi Psichiatrici e Sociali del territorio lombardo per una migliore tutela delle esigenze e necessità dei malati;
- h) indirizzo, coordinamento e verifica, attraverso gli Organi Statutari, delle attività dei Soci (art. 6) miranti al raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Assemblea Regionale (vedi art. 12);
- i) rappresentanza dei propri associati nei confronti dei soggetti istituzionali, pubblici, privati competenti per il settore di interesse dell'Associazione.

Art. 5. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione Regionale potrà inoltre aderire ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti Pubblici e Privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

SOCI E SOSTENITORI

I Soci

Art. 6. Possono diventare Soci dell'Associazione Regionale persone fisiche ed associazioni che, condividendone gli scopi statutari, intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

I Soci dell'Associazione sono costituiti da:

- a) associazioni di volontariato socio-sanitario, nel seguito chiamate "Sezioni", tenute ad adottare uno statuto conforme alle indicazioni della legge 11 agosto 1991 n. 266, compatibile con i principi ispiratori, le finalità, le modalità di azione e lo statuto dell'Associazione Regionale;
- b) persone fisiche, proposte dal Consiglio Direttivo Regionale, che siano in grado di fornire un rilevante contributo alla crescita e all'immagine dell'Associazione Regionale. Non possono essere in numero superiore al 20 per cento di quello complessivo dei Soci.

Art. 7. L'associazione aspirante Socio presenta domanda di ammissione, corredata dal proprio atto costitutivo, dal proprio statuto ed eventuali regolamenti, al Consiglio Direttivo Regionale che deciderà sull'accoglimento o sul rigetto dandone comunicazione al richiedente.

Le Associazioni, con l'accettazione della domanda di ammissione, diventano soci della Associazione Regionale, acquisiscono il diritto-dovere di denominarsi "ARETE" e di utilizzarne il logo.

Art. 8. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto al richiedente e specificandone i motivi. In questo caso l'aspirante socio ha la facoltà di presentare ricorso entro 30 giorni all'Assemblea Regionale che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei Soci

Art. 9. I Soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione.

I Soci persone fisiche e i delegati (vedi art. 13) delle Sezioni partecipano con diritto di voto alle Assemblee e possono essere eletti alle cariche sociali.

Fruiscono delle risorse predisposte dall'Associazione Regionale per raggiungere le finalità sociali ed il programma annuale delle attività.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione Regionale.

I Soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme del presente Statuto e dell'eventuale Regolamento ad esso collegato, sono tenuti ad operare per lo svolgimento del programma annuale delle attività approvato dall'Assemblea Regionale, ottemperano a quanto deliberato dal Consiglio Direttivo Regionale.

Le Sezioni hanno l'obbligo di comunicare al Consiglio Direttivo Regionale le eventuali variazioni dei loro statuti e regolamenti.

Le Sezioni godono di piena e completa autonomia giuridica, fatti salvi i vincoli di dipendenza decisionale e/o economica imposti dalle delibere assembleari regionali, del Consiglio Direttivo Regionale, dallo Statuto e dall'eventuale regolamento regionale. Le Sezioni sono Associazioni giuridicamente autonome, dotate di autonoma legittimazione negoziale e processuale.

L'Associazione Regionale non risponde delle obbligazioni contratte dalle Sezioni.

I Soci persone fisiche e le Sezioni versano quote associative per importi stabiliti dall'Assemblea Regionale (art. 13).

Art. 10. La qualità di Socio si perde:

- a) per morte/estinzione;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte o recesso;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono responsabili di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti che costituiscano violazione di norme statutarie e/o regolamenti; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo Regionale, mentre l'esclusione viene proposta dal Consiglio Direttivo Regionale all'Assemblea Regionale che, sentita la parte soggetta ad azione disciplinare, delibera in merito. La decadenza dalla qualifica di Socio comporta la perdita dell'autorizzazione all'uso del nome e del logo dell'Associazione Regionale.

I Sostenitori

Art. 11. In ogni esercizio finanziario il Consiglio Direttivo Regionale riconosce Sostenitori tutte le persone che supportino finanziariamente l'Associazione Regionale in maniera almeno pari a quella dei Soci persone fisiche. I Sostenitori non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono intraprese dall'Associazione Regionale.

ORGANI SOCIALI E CARICHE ELETTIVE

Art. 12. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea Regionale;
- b) il Consiglio Direttivo Regionale;
- c) il Presidente;
- d) il Revisore dei Conti.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

L'Assemblea Regionale

Art. 13. L'Assemblea Regionale è organo sovrano ed è composta da:

- a) i membri del Consiglio Direttivo Regionale;
- b) i membri eletti dalle assemblee delle singole Sezioni, in ragione di un delegato per ogni 10 soci o frazione di 10, tra i loro soci effettivi al 31 dicembre dell'anno precedente;
- c) i soci persone fisiche;
- d) membri con diritto di parola, ma non di voto: il revisore, i consulenti eventualmente nominati dal Presidente e i sostenitori.

L'elenco dei delegati eletti deve pervenire alla Presidenza entro il ventesimo giorno antecedente la data di svolgimento dell'Assemblea Regionale.

L'Assemblea Regionale delibera su tutte le materie e gli atti non riservati alla competenza degli altri organi dell'Associazione. L'Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo Regionale almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio economico, per l'approvazione del rendiconto economico consuntivo/bilancio e preventivo, ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo Regionale e quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea Regionale, il Consiglio Direttivo Regionale si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno un giorno dopo.

L'Assemblea Regionale può essere costituita sia in forma ordinaria che straordinaria e viene convocata mediante invio, a tutti gli aventi diritto di lettera non raccomandata o e-mail, secondo disponibilità dei destinatari, almeno 10 giorni prima del giorno previsto.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione e l'ordine del giorno con i punti oggetto della discussione.

Art. 14. In prima convocazione l'Assemblea Regionale ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto, presenti in proprio o per delega scritta. Ogni membro dell'Assemblea Regionale costituita in forma ordinaria ha diritto ad un voto e può rappresentare due soci mediante delega scritta; in seconda convocazione le delibere sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le delibere dell'Assemblea Regionale ordinaria sono prese a maggioranza dei soci, presenti o rappresentati.

Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante voto a scrutinio segreto su scheda.

Le votazioni sono palesi a meno che il 20% dell'Assemblea Regionale non richieda il voto segreto. Le delibere sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito in apposito verbale sottoscritto dal Presidente (art. 23) e dal Segretario (art. 26).

Art. 15. L'Assemblea Regionale ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) discute ed approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- b) definisce il programma annuale delle attività;
- c) determina il numero dei componenti del Consiglio Direttivo Regionale;
- d) elegge fra i delegati delle Sezioni o i Soci i componenti del Consiglio Direttivo Regionale;
- e) elegge il Revisore dei Conti tra coloro che non sono Soci dell'Associazione Regionale o delle Sezioni.
- f) discute e approva i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo Regionale per il funzionamento dell'Associazione Regionale e per la disciplina del rapporto tra Associazione Regionale e Sezioni;
- g) decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell'art. 10.

Art. 16. L'Assemblea Regionale straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Ogni socio dell'Assemblea Regionale, convocata in forma straordinaria, ha diritto ad un voto e può rappresentare due soci mediante delega scritta. Le modifiche statutarie sono approvate dall'Assemblea Regionale straordinaria in presenza di almeno tre quarti dei suoi membri presenti in proprio o per delega scritta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e dei rappresentati. Per lo scioglimento dell'Associazione Regionale e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea Regionale straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Consiglio Direttivo Regionale

Art. 17. Il Consiglio Direttivo Regionale è composto da un minimo di n. 3 ad un massimo di n. 9 membri, eletti dall'Assemblea Regionale; esso dura in carica sino alla prima Assemblea Regionale dopo 3 esercizi sociali, i suoi componenti sono rieleggibili.

Art. 18. Il Consiglio Direttivo Regionale è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri, oppure dal Revisore dei Conti. La convocazione è fatta a mezzo comunicazione scritta o via email secondo le disponibilità dei soci, almeno 7 giorni prima della riunione.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei Consiglieri.

Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi riguardanti le persone.

Art. 19. Il Consiglio Direttivo Regionale rappresenta l'organo di elaborazione e controllo di tutte le attività sociali.

Nello specifico:

- a) elegge tra i propri componenti il Presidente e lo revoca;
- b) elegge tra i propri componenti il Vicepresidente e lo revoca;
- c) nomina il Tesoriere e il Segretario tra i soci dell'Associazione Regionale o delle Sezioni;
- d) attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- e) predispose il piano annuale delle attività;
- f) predispose il rendiconto economico e finanziario/bilancio dell'esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso;
- g) delibera su iniziative utili al raggiungimento delle finalità sociali;

- h) esercita poteri di controllo e di indirizzo sull'attività svolta dai Soci. Per tale attività può istituire commissioni ad hoc. L'esercizio di tali funzioni viene svolta secondo le modalità indicate nei Regolamenti dell'Associazione;
- i) conferisce procure generali e speciali anche mediante costituzione di organi tecnici e/o gruppi di lavoro;
- j) propone all'Assemblea Regionale i Regolamenti disciplinanti il funzionamento dell'Associazione, degli Organi Sociali, nonché i rapporti della stessa con i Soci;
- k) riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi Soci;
- l) ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- m) presenta all'Assemblea Regionale la delibera d'esclusione dei soci ai sensi dell'art. 10.

Art. 20. Un componente del Consiglio Direttivo Regionale ne decade in caso non vi partecipi per tre volte consecutive. In caso di decadenza o mancanza irreversibile di uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo Regionale provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i componenti da sostituire.

Il Presidente

Art. 21. Il Presidente rimane in carica quanto il Consiglio Direttivo Regionale, coordina tutte le attività esecutive utili al conseguimento delle finalità sociali, in particolare quelle previste dal programma annuale delle attività e dalle delibere del Consiglio Direttivo Regionale.

Il Presidente:

- a) presenta all'Assemblea Regionale la relazione sulle attività svolte nell'annualità precedente;
- b) presenta annualmente all'Assemblea Regionale la relazione sul programma annuale delle attività.
- c) rappresenta nei rapporti con Enti e persone non socie l'Associazione Regionale;
- d) il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale;
- e) è autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza;
- f) ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio;
- g) può delegare parte dei suoi poteri ad altri membri del Consiglio Direttivo Regionale, ai soci dell'Associazione Regionale, a soci delle Sezioni con procura generale o speciale
- h) ha facoltà di nominare consulenti esterni;
- i) in casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli successivamente alla ratifica del Consiglio Direttivo Regionale.

In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vicepresidente in funzione di Vicario.

Il Presidente nomina il Direttore Operativo (art. 22).

Direttore Operativo

Art. 22. Il Direttore Operativo rimane in carica quanto il Consiglio Direttivo Regionale e riceve mandato dal Presidente ad agire in tutti i campi utili alla realizzazione delle finalità dell'Associazione Regionale in particolare quelle previste dal programma annuale delle attività e dalle delibere del Consiglio Direttivo Regionale. Ha l'uso della firma sociale, è autorizzato a riscuotere pagamenti, a rilasciarne quietanza ed a operare in banche e uffici postali con firma libera e disgiunta dal Presidente. Si occupa della gestione dei rapporti di lavoro.

In caso di assenza le sue mansioni sono esercitate dal Presidente.

Il Tesoriere

Art. 23. Il Tesoriere rimane in carica contemporaneamente al Consiglio Direttivo Regionale che lo ha eletto.

Il Tesoriere:

- a) è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e della tenuta dei libri contabili;
- b) cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo Regionale;
- c) presenta annualmente all'Assemblea Regionale per l'approvazione il rendiconto economico e finanziario/bilancio dell'esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.

Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo Regionale.

Il Segretario

Art. 24. Il Segretario rimane in carica quanto il Consiglio Direttivo Regionale, è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo Regionale e dell'Assemblea Regionale che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Revisore dei Conti

Art. 25. Il Revisore dei Conti rimane in carica quanto il Consiglio Direttivo Regionale, ha la funzione di controllo amministrativo-finanziario.

Art. 26. Il Revisore dei Conti, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione Regionale. Verifica i bilanci consuntivo e preventivo e presenta all'Assemblea Regionale dei soci una relazione scritta relativamente ad essi.

PATRIMONIO, ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Art. 27. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 28. Le entrate dell'Associazione Regionale sono costituite da:

- a) quote associative;
- b) contributi di simpatizzanti e sostenitori;

- c) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) donazioni e lasciti testamentari;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- g) ogni altra entrata compatibile con la tipologia associativa, che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione.

Tutte le prestazioni fornite dai Soci dell'Associazione Regionale o delle Sezioni e dai Sostenitori sono gratuite salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate dal Consiglio Direttivo Regionale.

Art. 29. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 30. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte/estinzione di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Art. 31. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea Regionale che si costituisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 18 del presente statuto.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione Regionale, dedotte le passività, verrà devoluto ad Organizzazioni di Volontariato (onlus) operanti in identico o analogo settore.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

NORMA FINALE

Art. 32. Il presente statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione Regionale. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle norme del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia e in particolare della Legge 11 agosto 1991 n. 266 e del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive loro modificazioni ed integrazioni.